



Rendicontazione del Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici

Anno 2017

Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria

Il documento intende fornire un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso dell'anno 2017, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) in attuazione del «Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017», adottato dall'Autorità Competente Nazionale REACH-CLP, presso la DG Prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in data 29 marzo 2017. Le attività di controllo sono state condotte dalle Autorità per i controlli sul REACH e sul CLP delle Regioni e PP.AA., loro articolazioni territoriali e da amministrazioni dello Stato, di cui all'Allegato A dell'Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009, in raccordo con l'Autorità Competente Nazionale REACH-CLP.

A cura di

Mariano Alessi, Maria Letizia Polci, Luigia Scimonelli

Ufficio 4 –Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico

Promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ministero della Salute

Celsino Govoni – Regione Emilia Romagna; Dario Macchioni – Regione Calabria;

Carlo Muscarella – Regione Lazio; Antonietta Covone – Regione Lombardia

Gruppo Tecnico Interregionale REACH a supporto del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica

Rosa Draisci, Marco Famele, Carolina Ferranti, Luca Palleschi

Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore, Istituto Superiore di Sanità

Sommario

1. Introduzione	4
2. Elementi del piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017	8
2.1 Target e obiettivi dei controlli	9
2.2 Elementi legislativi	9
3. Risultati del piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017	12
3.1 Partecipazione, numero e tipologia dei controlli	12
3.2 Imprese controllate	15
3.2.1 Tipologia di imprese controllate in base alla classificazione statistica delle attività economiche	15
3.2.2 Ruolo delle imprese controllate	17
3.2.3 Imprese controllate dalle autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA.....	17
3.2.4 Dimensioni delle imprese controllate.....	19
3.3 Prodotti chimici controllati	19
3.4 I controlli sulle vendite on-line	20
3.5 I controlli analitici	23
3.5.1 Controlli analitici sul territorio effettuati da Regioni e PP.AA.....	23
3.5.2 Controlli analitici all'importazione effettuati dagli USMAF	31
3.5.3 Attività di monitoraggio	32
3.5.4 Altre attività analitiche.....	32
3.6 Attività d'indagine	33
3.7 Gestione delle violazioni	33
4. Conclusioni e considerazioni finali	36
4.1 Raccomandazioni per il coordinamento delle attività di controllo nazionali	37
4.2 Raccomandazioni per le autorità di controllo delle Regioni/PP.AA.	38
4.2 Raccomandazioni per le imprese	38

1. Introduzione

Lo Stato italiano come previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito «Regolamento REACH»), e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (di seguito «Regolamento CLP»), ha instaurato un sistema di controlli ufficiali per la verifica del rispetto della conformità alle disposizioni del Regolamento REACH e del Regolamento CLP.

L'Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito «PP.AA.») concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento REACH (di seguito «Accordo»), e successive integrazioni di cui all'Accordo 213/CSR del 6 dicembre 2017, disciplina la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali anche in materia di Regolamento CLP.

Nell'Accordo sono forniti gli elementi per l'elaborazione dei piani nazionali delle attività di controllo da redigere su base annuale tenendo conto, *inter alia*, delle indicazioni provenienti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «ECHA», dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia.

Per quanto concerne l'ECHA, un ruolo di rilievo è attribuito al Forum per lo scambio di informazioni sull'attuazione della normativa, di seguito «Forum dell'ECHA», che coordina la rete delle Autorità degli Stati membri preposte all'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP ed è costituito da rappresentanti nazionali nominati dagli Stati membri. Tra i compiti del Forum dell'ECHA, si evidenziano sia il coordinamento di progetti di controlli armonizzati (denominati REACH En Force projects: di seguito «REF») che la definizione di strategie e di buone pratiche in materia di applicazione. Ogni Stato membro della Unione Europea adotta modalità nazionali di controllo seguendo le indicazioni e i criteri minimi forniti dal Forum dell'ECHA.

L'Italia, nell'ambito dei piani nazionali di controllo adottati a partire dall'anno 2011, aderisce ai progetti di controlli armonizzati del Forum dell'ECHA, REF, ciascuno mirante al controllo di specifiche disposizioni e ad un definito target di imprese (*target group*). Il REF-1 (per il quale l'Italia ha garantito la partecipazione nell'anno 2010, pur senza aver elaborato e adottato un piano nazionale di controllo) ha riguardato il *target group* rappresentato da fabbricanti e importatori, il REF-2 ha considerato gli utilizzatori a valle (in particolare i formulatori o fabbricanti di miscele), il REF-3 gli importatori e rappresentati esclusivi, e il REF-4 concernente le restrizioni. Inoltre, l'Italia ha partecipato anche a progetti pilota quali ad esempio quello relativo al controllo degli obblighi di autorizzazione.

Con la partecipazione a tali progetti, le Autorità preposte al controllo hanno acquisito ed implementato metodiche europee per la conduzione del controllo armonizzato con gli altri Stati membri, utilizzabili successivamente alla conclusione dei relativi progetti per le medesime tipologie di controllo.

Il Gruppo tecnico di esperti delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito indicato come Gruppo Tecnico Interregionale (di seguito «GTI REACH»), e il rappresentante nazionale del Forum dell'ECHA, operano d'intesa con il Comitato tecnico di Coordinamento, di seguito «CtC», di cui all'articolo 7 del Decreto 22 novembre 2007, presieduto dall'Autorità Competente Nazionale (di seguito «ACN REACH-CLP») presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, per la definizione della programmazione nazionale annuale delle attività di controllo.

Il piano nazionale prevede il raggiungimento di obiettivi quantitativi minimi, anche in relazione alla programmazione regionale di cui ai piani di prevenzione, per quanto concerne le attività programmate. A queste attività può aggiungersi la conduzione di attività di indagine, per mezzo delle quali le Autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA. danno riscontro alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/PP.AA. In detti casi, si parla di controlli reattivi, vale a dire controlli non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità. In tale contesto, si inseriscono inoltre, anche attività di monitoraggio analitiche non aventi la peculiarità di controllo ufficiale ma volte a indagare/studiare un settore di interesse.

Ai sensi dell'Accordo, entro il 31 marzo di ogni anno, se non diversamente specificato nel piano stesso, le Autorità per i controlli sul REACH e CLP delle Regioni e Province autonome e le amministrazioni dello Stato di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato A al medesimo Accordo trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo svolte nell'anno precedente nell'ambito territoriale delle Regioni e PP.AA., secondo un format predisposto dalla ACN REACH-CLP in condivisione con le Regioni e PP.AA..

Il piano nazionale delle attività di controllo 2017 (di seguito «PNC 2017»), oggetto della presente rendicontazione, è stato redatto nel rispetto dei criteri di cui all'Accordo, delle indicazioni del Forum ECHA relative a) al progetto REF-5 concernente il controllo degli scenari di esposizione allegati alle schede dati di sicurezza, b) al progetto pilota sul controllo delle vendite on-line, c) al progetto pilota riguardante il controllo delle sostanze estremamente preoccupanti negli articoli e nel rispetto delle metodologie acquisite durante la partecipazione ai precedenti progetti adottati dal Forum dell'ECHA (REF-1, REF-2, REF-3, REF-4, progetto autorizzazione).

Il PNC 2017 ha altresì previsto la realizzazione di un programma di attività di controllo analitico in coerenza con l'Accordo Stato Regioni Rep. atti 88/CSR del 7 maggio 2015 concernente il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto in allegato A, paragrafo 10, all'Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009 (di seguito «Accordo laboratori»).

Il PNC 2017, consultabile sul portale del Ministero della Salute nella sezione dedicata “Sicurezza chimica”¹, è stato adottato dall’ACN REACH-CLP in data 29 marzo 2017, con validità fino al 31 dicembre 2017.

Nell’anno 2017, n. 18 Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e PP.AA., hanno condotto e rendicontato attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali, nel rispetto, ove possibile, dell’obiettivo quantitativo minimo previsto dal PNC 2017. Inoltre, anche n.4 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (di seguito «USMAF») hanno condotto e rendicontato attività analitiche di controllo nel contesto del PNC 2017.

Il documento descrive il livello di conformità del campione di imprese controllato nell’anno 2017 e fornisce altresì il profilo dimensionale e settoriale di tali imprese. Sulla base delle criticità rilevate nella conduzione dei controlli per l’anno 2017 e tenuto conto degli esiti dei controlli, sono infine forniti spunti per migliorare da un lato la gestione delle attività di controllo coordinate e dall’altro il coinvolgimento delle imprese interessate nella gestione dei prodotti chimici.

¹ www.salute.gov.it > Temi e professioni Ambiente e salute > Sicurezza chimica > REACH > Piano nazionale di vigilanza. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2326_allegato.pdf

Riepilogo risultati dei controlli effettuati PNC 2017

Per l'anno 2017 sono stati rendicontati, da n. 18 Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e PP.AA., n. 1331 controlli effettuati su n. 480 imprese. In dettaglio, n. 512 sono controlli documentali (di cui n. 9 condotti in modo congiunto tra ispettori afferenti a diverse Regioni/PP.AA., n. 73 casi condotti in collaborazione con altre Autorità, n. 10 condotti dalla ACN REACH-CLP in collaborazione con le Autorità per i controlli delle Regioni/PP.AA. e le amministrazioni dello Stato di cui all'Allegato A dell'Accordo), n. 810 sono controlli analitici disposti da n. 15 Autorità delle regioni/PP.AA., anche sfruttando la potenzialità della rete dei laboratori, e n. 9 controlli analitici da n. 4 USMAF su articoli in importazione. Di queste attività n. 175 sono stati controlli reattivi, non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate violazioni.

I controlli hanno riguardato complessivamente n. 1151 tra sostanze e miscele e n. 164 articoli e hanno considerato la valutazione di n. 751 schede di dati di sicurezza (di seguito «SDS») di sostanze e miscele. Le n. 106 violazioni osservate hanno determinato in n. 88 casi contestazioni di illeciti amministrativi, in n. 9 casi l'avvio di un procedimento penale (notizia di reato), in 9 casi una raccomandazione scritta. Le violazioni hanno riguardato principalmente: a) obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento e obblighi di restrizione, registrazione e autorizzazione previsti dal Regolamento REACH, b) obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio, comunicazione della composizione delle miscele pericolose all'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS, notifica della classificazione all'ECHA e obblighi di pubblicità di cui al Regolamento CLP.

In Tabella 1 è riportato il riepilogo dei controlli effettuati in ottemperanza al PNC 2017.

Tabella 1 - Riepilogo risultati dei controlli effettuati PNC 2017

n. controlli documentali	512
n. controlli analitici*	819
n. controlli totali	1331

Alcuni elementi in dettaglio:

n. controlli documentali reattivi	73
n. controlli analitici reattivi	102
n. imprese controllate*	480
n. controlli condotti in collaborazione tra diverse autorità	92
n. sostanze e miscele controllate	1151
n. SDS controllate	751
n. articoli controllati*	164
n. violazioni	106

*dato complessivo Regioni PP.AA. e USMAF.

2. Elementi del piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017

Il piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, per l'anno 2017, ha acquisito gli elementi dei progetti europei adottati dal Forum dell'ECHA: REF-5 concernente il controllo delle disposizioni in materia di qualità degli scenari di esposizione allegati alle schede dati di sicurezza, progetto pilota europeo sul controllo delle vendite on-line relativamente ai requisiti di pubblicità di cui al Regolamento CLP e progetto pilota europeo per il controllo delle sostanze estremamente preoccupanti negli articoli (di seguito «progetto pilota SiA»). I primi due progetti citati prevedevano la realizzazione della fase operativa nell'anno 2017, mentre la fase di realizzazione del progetto pilota SiA, avviata alla fine del 2017, è stata prorogata fino a dicembre 2018. I dati qui rappresentati in merito al controllo SiA sono, pertanto, una prima fotografia della partecipazione italiana a tale progetto del Forum dell'ECHA. Inoltre, in continuità con quanto fatto negli anni 2010-2016, lo stesso piano nazionale 2017 ha considerato nella definizione degli obiettivi del controllo anche quelli stabiliti nei progetti REF-1, REF-2, REF-3, REF-4 e nei progetti pilota relativi all'autorizzazione adottati dal Forum dell'ECHA. Tra gli obiettivi principali dei controlli per l'anno 2017 vi è stata la verifica dell'osservanza degli obblighi di restrizione sia da un punto di vista documentale che analitico per le sostanze incluse nell'allegato XVII del Regolamento REACH e la verifica dell'osservanza degli obblighi di autorizzazione, relativamente alle sostanze incluse nell'Allegato XIV al medesimo Regolamento, presso i fabbricanti, gli importatori e i rappresentanti esclusivi, gli utilizzatori a valle che a vario titolo sono tenuti a rispettare i citati obblighi. Nella selezione delle imprese da sottoporre a controllo, tra le fonti di informazioni utili alla individuazione dei soggetti portatori di obblighi di restrizione e di autorizzazione, sono state considerate le imprese individuate dalla ACN REACH-CLP sia a seguito delle informazioni fornite dall'ECHA, che tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS, nonché quelle individuate dalle singole Regioni e PP.AA. secondo i criteri di cui al PNC 2017.

Le attività di controllo hanno riguardato inoltre gli obblighi di registrazione per le sostanze, la verifica della correttezza del formato richiesto dal Regolamento REACH per fornire informazioni sull'uso sicuro lungo la catena di approvvigionamento mediante schede di dati di sicurezza (SDS), nonché gli obblighi di classificare ed etichettare sostanze e miscele, di notificare le classificazioni delle sostanze all'inventario ECHA, di comunicare la composizione delle miscele pericolose, immesse sul mercato, all'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS, ai sensi del Regolamento CLP.

2.1 Target e obiettivi dei controlli

Ai fini della partecipazione italiana al progetto europeo sul controllo degli scenari di esposizione allegati alle schede dati di sicurezza adottato dal Forum dell'ECHA (REF-5), le imprese individuate come target per i controlli dell'anno 2017 sono state le imprese importatrici e/o fabbricanti e utilizzatrici a valle di sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli) individuate in sinergia con altri Stati membri e con l'ECHA. Si precisa che l'ECHA ha fornito supporto a dette attività di controllo mediante estrazione e compilazione delle rilevanti informazioni dai fascicoli di registrazione e annesse relazioni sulla sicurezza chimica, per talune sostanze prescelte dagli Stati membri EU partecipanti al progetto.

Ai fini della partecipazione italiana al progetto pilota per il controllo delle vendite on-line adottato dal Forum dell'ECHA per i settori target di controllo si è fatto riferimento a quanto indicato nel PNC 2017. Si rimanda al successivo paragrafo 3.4 la trattazione specifica di questo progetto e delle evidenze raccolte durante la sua esecuzione.

Inoltre, nel contesto del controllo delle restrizioni sono stati considerati i settori target prioritari di cui alla Tabella 2 del PNC 2017, unitamente alle imprese appartenenti alle filiere di approvvigionamento di sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi).

Tali target sono stati individuati anche per i controlli eseguiti mediante metodologia acquisita nei progetti REF-1, REF-2, REF-3, REF-4 e progetti pilota autorizzazioni.

2.2 Elementi legislativi

Il PNC 2017 ha riguardato il controllo della conformità alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del Regolamento REACH:

- Articolo 6 – Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele (solo se l'utilizzatore a valle è anche fabbricante o importatore di sostanze),
- Articolo 7 (2) – Obbligo di notifica delle sostanze contenute in articoli,
- Articolo 8 - Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella Comunità,
- Articolo 10 (a) ix) - Informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione,
- Articolo 12 - Informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio,
- Articolo 14 - Relazione sulla sicurezza chimica e obbligo di applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi,
- Articolo 21 - Fabbricazione e importazione di sostanze,

- Articolo 22 (1) h) - Altri obblighi del dichiarante,
- Articolo 25 - Obiettivi e norme generali del Titolo III- condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue,
- Articolo 28 - Obbligo di preregistrazione per le sostanze soggette al regime transitorio,
- Articolo 31 - Prescrizioni relative alle SDS,
- Articolo 32 – Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una SDS,
- Articolo 33 – Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli,
- Articolo 35 – Accesso dei lavoratori alle informazioni,
- Articolo 36 – Obbligo di conservare le informazioni,
- Articolo 37(5) – Obbligo degli utilizzatori a valle di applicare misure appropriate per controllare adeguatamente il rischio identificato nella o nelle SDS che gli sono fornite, nella propria valutazione della sicurezza chimica, nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell'articolo 32,
- Articolo 37(6) – Obbligo per l'utilizzatore a valle che non predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37(4), lettera c), di prendere in considerazione l'uso o gli usi della sostanza e determinare e applicare le misure di gestione dei rischi necessarie per assicurare che i rischi per la salute umana e per l'ambiente siano adeguatamente controllati, nonché, se necessario, di includere tali informazioni nelle schede di dati di sicurezza da lui predisposte,
- Articolo 56 – Obblighi in materia di autorizzazione,
- Articoli 60, 65 e 66 - Obblighi in materia di rilascio di un'autorizzazione,
- Articolo 67 - Obblighi in materia di restrizione.

e i seguenti articoli del Regolamento CLP:

- Articolo 4 - Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio,
- Articolo 7 – Sperimentazione sugli animali e sull'uomo,
- Articolo 11 – Valori soglia,
- Articolo 17 –Contenuto dell'etichetta,
- Articolo 30 – Aggiornamento dell'etichetta,
- Articolo 31 – Apposizione dell'etichetta,
- Articolo 35 – Imballaggio,
- Articolo 40 - Obbligo di notifica all'inventario ECHA,
- Articolo 45 (3) – Obbligo di comunicazione delle composizioni delle miscele pericolose all'organismo designato,

- Articolo 48 (2) - Obbligo di pubblicità,
- Articolo 49 – Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni.

3. Risultati del piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017

I dati riportati nel presente documento sono stati estratti dai risultati dei controlli effettuati nel corso del 2017, come trasmessi da parte delle Autorità Regionali/PP.AA. per i controlli REACH alla ACN REACH-CLP e successivamente elaborati. Nella presente rendicontazione sono considerate le attività analitiche di controllo condotte per l'anno 2017 dagli USMAF, inerenti la verifica degli obblighi di restrizione di articoli in fase di immissione in libera pratica in frontiera. Inoltre, nella presente rendicontazione è considerata anche l'attività pilota sulle vendite on-line condotta dalla ACN REACH-CLP in sinergia con le altre amministrazioni dello Stato di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato A all'Accordo e successive integrazioni citate, insieme a rappresentati delle Regioni e PP.AA..

3.1 Partecipazione, numero e tipologia dei controlli

La verifica della conformità dei prodotti chimici alle disposizioni di cui ai Regolamenti REACH e CLP, in ottemperanza a quanto previsto dal PNC 2017 è stata effettuata da n. 17 Regioni e n. 1 PP.AA. attraverso l'esecuzione di complessivamente n. 512 controlli documentali e n. 810 controlli analitici. A questi si aggiungono n. 9 controlli analitici condotti dagli USMAF, per un totale di n. 1331 controlli che hanno riguardato complessivamente n. 480 imprese per l'anno 2017.

Si precisa che il numero delle imprese controllate risulta essere inferiore rispetto al numero dei controlli, perché in alcuni casi sono stati effettuati più controlli presso la medesima impresa e, per lo stesso prodotto chimico, in taluni casi sono stati considerati aspetti relativi a diversi obblighi.

I controlli reattivi di cui al PNC 2017, avviati in seguito ad una segnalazione proveniente dalla ACN REACH-CLP, dall'ECHA, da un altro Stato membro dell'Europa, da una Regione/PP.AA. o da altra Autorità italiana, hanno comportato, in n. 2 casi la collaborazione delle Regioni/PP.AA. con le autorità di altri Stati membri EU, per il tramite della ACN REACH-CLP, in n. 8 casi la collaborazione di più Regioni/PP.AA., e in n. 63 casi, la collaborazione tra Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni/PP.AA. con altre Autorità competenti per specifiche normative di settore (es. cosmetici, luoghi di lavoro, etc.). Inoltre, si osserva che, anche nel caso di controlli documentali programmati, in n. 1 caso le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni/PP.AA. hanno richiesto l'intervento della ACN REACH-CLP, in n. 1 caso queste hanno collaborato fra loro alla conduzione dei controlli stessi e in n. 7 casi hanno collaborato con altre Autorità competenti per specifiche normative di settore.

In Tabella 2 è riportato il riepilogo dei controlli effettuati ai sensi del PNC 2017 con il dettaglio della tipologia dei controlli.

Tabella 2 - Riepilogo tipologia dei controlli effettuati per il PNC 2017

Tipologia di controlli		n.
Totali		1331
Documentali programmati	Progetto REF- 5	67
	Progetto Pilota vendita on-line	10
	Progetto pilota SiA	14
	Tipologia REF e pilota*	339
Documentali reattivi	Segnalazione ACN-ECHA	0
	Segnalazione ACN- altro Stato membro EU	2
	Segnalazione altra Regione/PP.AA.	8
	Segnalazione altra Autorità (non REACH/CLP)	63
Analitici	Controlli condotti da Regioni/PP.AA.	810
	Controlli condotti da USMAF	9

* sono considerati complessivamente i controlli documentali effettuati secondo metodologia REF-1, REF-2, REF-3, REF-4 e progetti pilota autorizzazione.

In Figura 1 è riportato in dettaglio il numero complessivo dei controlli documentali effettuati dalle Regioni e PP.AA. con specifica indicazione del numero di controlli condotti secondo le modalità di cui al progetto REF-5 sul controllo degli scenari di esposizione allegati alla SDS, al progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli (SiA), al progetto pilota sul controllo delle vendite on-line, e secondo la metodologia acquisita nei progetti REF-1, REF-2, REF-3, REF-4 e progetti pilota sul controllo dell'autorizzazione.

In merito alla partecipazione italiana al progetto pilota SiA, si precisa che n. 14 controlli sono stati riportati come controlli esclusivamente documentali nei quali le Autorità hanno verificato la documentazione messa a disposizione dal soggetto controllato.




Figura 1 - Numero di controlli documentali per Regione/PP.AA. con dettaglio del numero controlli effettuati secondo metodologia progetti REF e pilota

3.2 Imprese controllate

3.2.1 Tipologia di imprese controllate in base alla classificazione statistica delle attività economiche

In Figura 2 è riportata la distribuzione delle imprese controllate in base al settore merceologico identificato mediante il sistema di classificazione statistica delle attività economiche NACE². Il campione di imprese controllate per le quali è disponibile questa informazione è costituito da un numero di imprese pari a n. 418, mentre per n. 62 imprese tale informazione è risultata non nota. Si osserva che il 9% delle imprese rientra nelle categorie di fabbricazione di prodotti chimici di base, organici, inorganici, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche (NACE: 20, 20.10, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.50, 20.59). Altri settori che mostrano una rilevante porzione di aziende controllate nel corso dell'anno 2017 sono rappresentati dalla fabbricazione di pitture, vernici, smalti e adesivi sintetici (8%), dal commercio all'ingrosso di elettrodomestici, macchinari e altri prodotti (6%), dal commercio di carburante e combustibili (5%), commercio al dettaglio di articoli (5%), commercio di prodotti chimici (5%), tessile e pelle (5%), materiali per costruzioni (4.5%), articoli in plastica e gomma (4%), saponi, detergenti, profumi e cosmetici (4%). Si precisa che in Figura 2 non sono stati riportati i n. 32 casi con un numero di imprese per codice NACE inferiore a 3 e le n. 62 imprese per le quali non è noto il codice NACE.

² NACE (Nomenclature statistique des activités économiques) Classificazione statistica delle attività economiche. Rif. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006




Figura 2 - Principali settori merceologici oggetto dei controlli effettuati

* Nella figura non sono stati riportati i 32 casi con un numero di imprese per codice NACE < 3 e le n. 62 imprese per le quali non è noto il codice NACE.

3.2.2 Ruolo delle imprese controllate

In Figura 3 è riportata la distribuzione dei ruoli che le imprese controllate ricoprono ai sensi dei Regolamenti REACH e CLP. Si precisa che in alcuni casi l'impresa oggetto di controllo riveste più di un ruolo. Si osserva che nella maggior parte dei casi (n. 256) l'impresa ispezionata è un utilizzatore a valle ai sensi del Regolamento REACH. La voce "altri" corrisponde a n. 3 imprese che gestiscono prodotti chimici in fase di deposito (logistica).




Figura 3 - Distribuzione dei ruoli delle imprese controllate

3.2.3 Imprese controllate dalle autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA.

In Figura 4 è rappresentata la distribuzione numerica delle imprese controllate da ciascuna Regione e PP.AA. nel corso del 2017 su tutto il territorio nazionale.




Figura 4 - Imprese controllate dalle autorità per i controlli delle Regioni e PPAA.

3.2.4 Dimensioni delle imprese controllate

Per n. 389 delle n. 480 imprese oggetto di controlli nel corso del 2017 è risultata disponibile l'informazione sulla dimensione³. Si osserva una distribuzione omogenea delle imprese controllate in termini di dimensione con la percentuale maggiore (26.%) rappresentata dalle piccole imprese. In Figura 5 è riportato il dettaglio relativo alla distribuzione delle dimensioni del campione di imprese controllate.




Figura 5 - Proporzionamento delle imprese controllate in funzione della dimensione

3.3 Prodotti chimici controllati

In Figura 6 sono riportati i controlli effettuati su sostanze, miscele, SDS e articoli controllati.

³ Raccomandazione della Commissione Europea (CE) n. 2003/361. Decreto Ministero delle attività produttive 18.4.2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).




Figura 6 - Numero di controlli per prodotto e SDS

Si sottolinea che gli articoli sono stati oggetto di controlli per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione e a quelli relativi alle sostanze contenute in articoli di cui al Regolamento REACH.

3.4 I controlli sulle vendite on-line

Tra i controlli documentali condotti nel 2017 figurano le verifiche degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 48(2) del regolamento CLP, per n. 10 miscele pericolose, attività eseguite secondo la metodologia proposta dal Forum dell'ECHA nel progetto pilota sul controllo delle vendite on-line. Per la partecipazione italiana a tale progetto pilota l'AC nazionale si è avvalsa della collaborazione delle amministrazioni dello Stato, di cui all'Allegato A dell'Accordo e dei rappresentanti delle autorità delle Regioni e PP.AA partecipanti al Gruppo di Lavoro del CtC REACH "Supporto al coordinamento delle attività di *enforcement* armonizzate". Ai sensi del citato art. 48(2) del regolamento CLP, ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta.

Il progetto mirava a informare e avvertire i provider dei siti web o aste su internet delle violazioni del regolamento CLP da parte di distributori o privati, ad accrescere la consapevolezza delle imprese responsabili dell'immissione in commercio di miscele pericolose e del pubblico. Non ultimo, tra gli obiettivi del progetto c'era la necessità di acquisire quale fosse, in ambito europeo, la conoscenza dell'applicazione dei citati obblighi di pubblicità e il livello della conformità all'art. 48(2) del CLP.

Secondo il chiarimento⁴ fornito dall'ECHA, il CLP richiede che all'atto dell'offerta di una miscela pericolosa ad un membro del pubblico (consumatore), quest'ultimo debba essere informato del pericolo della miscela o di una sostanza in esso contenuta. In generale, si può ritenere rispettato tale requisito ogni qualvolta la tipologia di pericolo è specificata riportando le informazioni di pericolo rilevanti, con possibile inclusione dei pittogrammi di pericolo e dei consigli di prudenza, per avvertire il lettore del potenziale rischio. Si sottolinea che per quanto precisato dalla Commissione europea in un'interpretazione legale il link alla SDS non risponde ai requisiti di cui all'art. 48(2).

Seguendo la metodologia proposta dal Forum dell'ECHA, a seguito di osservata violazione del citato obbligo di pubblicità, sono state inviate, ai provider dei siti web su cui erano vendute le miscele (piattaforme di vendita a distanza o siti web delle imprese stesse), raccomandazioni scritte riferendo della violazione e chiedendo di avviare opportune azioni correttive. Si precisa che al momento della conduzione dei controlli il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 recante il sistema sanzionatorio per il regolamento CLP era in corso di aggiornamento. La violazione dell'art. 48 del regolamento CLP in materia di pubblicità è ora sanzionata dall'articolo 10-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, così come modificato dall'articolo 15 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

A titolo riepilogativo, in Figura 7 si riporta il dettaglio dei controlli effettuati per tipologia di prodotto, con le relative violazioni osservate e l'andamento registrato per dette violazioni successivamente all'invio della raccomandazione scritta ai provider dei siti web/imprese. Nei casi in cui la violazione persiste, sono in corso ulteriori accertamenti.

Si sottolinea che l'andamento delle violazioni registrato in Italia (90%), seppur per un minimo numero di prodotti, è in linea con la situazione europea (82%).

⁴«Domanda e risposta» - ECHA Q&A 0273




Figura 7 - Riepilogo controlli vendite on-line 2017

3.5 I controlli analitici

3.5.1 Controlli analitici sul territorio effettuati da Regioni e PP.AA.

Le attività analitiche di controllo dei prodotti immessi sul mercato nazionale possono riguardare le prove per la verifica della conformità agli obblighi di autorizzazione, di restrizione del Regolamento REACH, la ricerca di sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, di seguito SVHC) negli articoli, la verifica della composizione di sostanze e miscele, finalizzata al controllo della classificazione ed etichettatura di cui al Regolamento CLP, nonché al controllo di correttezza delle relative informazioni contenute nelle SDS. Si precisa che i controlli relativi alle SVHC negli articoli afferiscono al citato progetto pilota SiA. Si rappresenta inoltre che, in merito ai controlli analitici concernenti la verifica degli obblighi di restrizione, alcune Regioni e PP.AA. hanno rendicontato attività relative a sostanze e matrici non individuate tra i target di controllo prioritari nel PNC 2017.

Le attività analitiche di monitoraggio sono descritte nel paragrafo 3.5.3.

Nel corso dell'anno 2017, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo laboratori, in alcune Regioni è stata svolta l'attività di campionamento e analisi in continuità a quanto avviato dall'anno 2013, mentre in altre Regioni l'analisi è stata demandata a un laboratorio della rete, di cui al citato Accordo, afferente ad un'altra Regione/PP.AA..

Nella Figura 8 si riporta la distribuzione per tipologia di controllo dei n. 810 controlli analitici effettuati nell'anno 2017 sul territorio e nella Figura 9 è mostrato il dettaglio per Regione/PP.AA. dei controlli analitici effettuati.




Figura 8 – Tipologia di controllo analitico




Figura 9 - Controlli analitici sul territorio effettuati dalle Regioni/PP.AA. nell'Anno 2017 con dettaglio della tipologia di controllo

Nella successiva Figura 10 è visibile infine, per tipologia di controllo, il numero di non conformità rilevate, per un totale di n. 34 non conformità.




Figura 10 – N. controlli analitici effettuati e n. non conformità rilevate per tipologia di controllo analitico

Si osserva che, nella maggior parte dei casi, le non conformità hanno riguardato la verifica della conformità alle restrizioni di cui all'Allegato XVII del REACH (Figura 11).




Figura 11 – Distribuzione delle non conformità per tipologia di controllo analitico

A seguire sono riportati i dettagli, per tipologia di controllo, dei controlli analitici effettuati sul territorio nazionale nell'ambito del PNC 2017.

Nella Figura 12 sono mostrate le sostanze controllate per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione, con indicazione delle matrici e dei prodotti nei quali sono state condotte le ricerche, della relativa voce dell'Allegato XVII del REACH, e delle rispettive non conformità rilevate (n. 31).

La percentuale delle non conformità rilevate per sostanza/matrice/prodotto, relativa al totale delle non conformità, è riportata in Figura 13.




Figura 12 - Controlli analitici sul territorio-restrizioni, dettaglio sostanza/matrice/prodotto - Anno 2017




Figura 13 – Percentuale non conformità riscontrate - restrizioni PNC- Anno 2017

In Figura 14 si descrive infine il dettaglio delle sostanze controllate, per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione, non individuate tra i target di controllo prioritari nel PNC 2017.




Figura 14 - Controlli analitici sul territorio sostanze/matrici/prodotti non individuati tra i target di controllo non prioritari nel PNC 2017 – restrizioni - Anno 2017

In merito ai controlli analitici relativi a sostanze in autorizzazione, in Figura 15 si mostra il dettaglio delle sostanze controllate relativamente agli obblighi di autorizzazione (Bis(2-etilesil)ftalato e triossido di di-arsenico).




Figura 15 - Controlli analitici sul territorio - autorizzazioni, dettaglio analiti - Anno 2017

* Tutti i controlli analitici relativi al triossido di di-arsenico in polveri (sostanze e miscele) sono stati effettuati su campo con spettrometro a fluorescenza a raggi X (XRF). Tale determinazione condotta con uno strumento portatile permette di effettuare un rapido controllo per un grande numero di campioni (screening). A questa prima analisi semi-quantitativa si fa seguire un'analisi di conferma in laboratorio, qualora si osservasse una non conformità.

In merito ai controlli analitici effettuati su miscele, relativamente al controllo della classificazione di pericolo di cui al regolamento CLP, si precisa che tale determinazione può essere funzionale anche alla verifica della veridicità delle informazioni riportate nella sezione n.3 della SDS che accompagna la miscela stessa, e pertanto utile a verificare la correttezza della SDS.

In Figura 16 è visibile il dettaglio dei controlli sulla classificazione di miscele e correttezza SDS effettuati su talune tipologie di miscele e le relative non conformità accertate.




Figura 16 - Dettaglio controlli sulla classificazione di miscele e correttezza SDS - Anno 2017

Nella Tabella 3 si completa il quadro fornendo il dettaglio delle sostanze controllate nelle miscele di interesse per la verifica della classificazione delle miscele e della correttezza delle SDS, e relative non conformità accertate (n.2).

Tabella 3 - Controlli analitici sul territorio – classificazioni/correttezza SDS, dettaglio analiti – Anno 2017

	Analita/pH	n. controlli analitici classificazioni/ correttezza SDS	n. non conformità
Prodotto fitosanitario	1,2-etandiolo	1	0
	Aldeide formica	3	0
	pH (soluzione 1 %)	1	0
	Toluene	4	0
	Benzene	4	0
	N-Metil-2-pirrolidone	1	0
	Cicloesano	4	0
	Xileni Isomeri (o, m, p)	4	0
	Solfuro di carbonio	1	0
Vernici	Cicloesano	2	0
	Xileni Isomeri (o, m, p)	2	0
Diluyente per vernici	Diclorometano	1	0
	Xilene, isomeri (o, m, p)	1	0

	Cicloesano	2	0
	Metanolo	1	0
	Tetracloroetilene	1	0
	Acetone	1	0
	2-butanolo	1	0
	N-Metil-2-pirrolidone	1	0
Colla/Adesivo	Cicloesano	3	0
	n-Esano	1	0
	Propan-2-olo	1	0
	Acetato di metile	1	0
Spray vernice	Cicloesano	1	0
	Acetone	1	0
Prodotto fitosanitario corroborante	Acido Acetico	1	1
	pH	1	1

Per quanto riguarda il Progetto pilota concernente il controllo delle sostanze SVHC negli articoli (progetto SiA), in Figura 17 si riporta il dettaglio delle ricerche effettuate con indicazione della tipologia di articolo e delle non conformità rilevate. Si rappresenta che i target prioritari del controllo analitico sono stati, per l'anno 2017, articoli in plastica (PVC) con particolare attenzione agli articoli che possono essere usati dai bambini.




Figura 17 – Controlli analitici sul territorio di cui al progetto pilota SiA con dettaglio analiti/articoli
 (Nota * - Impermeabile per bambino in PVC;
 Nota** - Palla da sport piscina/tappeto antiscivolo/valvole/pompa/molla).

3.5.2 Controlli analitici all'importazione effettuati dagli USMAF

Nella presente rendicontazione sono state considerate le attività analitiche di controllo condotte per l'anno 2017 dagli USMAF inerenti la verifica degli obblighi di restrizione di cui al Regolamento REACH a supporto del rilascio del nulla osta sanitario funzionale allo sdoganamento di talune merci. In Tabella 4 si riporta il dettaglio dei controlli analitici effettuati su prodotti chimici e rendicontati per l'anno 2017 da parte di n. 4 USMAF, relativi a n. 5 imprese detentrici di articoli in fase di rilascio in libera pratica.

In Figura 18 è riportato il dettaglio delle ricerche disposte dagli USMAF per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione di cui all'Allegato XVII del Regolamento REACH. A seguito di tali controlli sono state accertate n. 2 non conformità degli obblighi di restrizione di cui al Regolamento REACH, che hanno implicato il mancato rilascio del nulla osta sanitario da parte dei rilevanti uffici e la conseguente adozione di un provvedimento di non ammissione della merce sul territorio nazionale.

Tabella 4. Controlli analitici effettuati dagli USMAF

USMAF	n. controlli analitici
Milano Malpensa	1
Napoli	6
Porto Torres	1
Rivalta Scrivia	1
Totale	9




Figura 18- Controlli analitici all'importazione-restrizioni, dettaglio analiti - Anno 2017

3.5.3 Attività di monitoraggio

Tra le attività analitiche riportate nel presente documento, si considerano anche le attività di monitoraggio rendicontate da parte della P.A. di Bolzano. Ai sensi del citato Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009, per monitoraggio si intende la sorveglianza continua o periodica, effettuata mediante misure, campionamento, test o analisi su sostanze, miscele, articoli, così come su matrici ambientali, per determinare il livello di conformità con le disposizioni previste dal regolamento REACH. Nel corso del 2017 sono stati effettuati in totale n. 182 controlli di questo tipo che hanno riguardato la ricerca di n.2 sostanze in n.3 tipologie di matrici/prodotti sul mercato italiano. Le sostanze target di tale monitoraggio sono sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento REACH e incluse in Allegato XIV dello stesso Regolamento. Il monitoraggio triennale (2016-2018) è finanziato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige grazie al Piano Provinciale della Prevenzione. Non trattandosi di campioni ufficiali l'attività di controllo ha avuto lo scopo di monitorare tali sostanze sia in un settore ancora poco controllato (inchostri per tatuaggi e permanent make up (PMU)) che nel tessile.

In Tabella 5 è mostrato il dettaglio delle attività di monitoraggio condotte nel 2017 dalla P.A. di Bolzano.

Tabella 5- Attività di monitoraggio-Anno 2017

matrice/ prodotto	analita	n. controlli
tessile	4,4'-diaminodifenilmetano (MDA)	77
	4,4'-metilen bis(2-cloroanilina (MOCA)	77
colori per tatuaggi	4,4'-diaminodifenilmetano (MDA)	12
	4,4'-metilen bis(2-cloroanilina (MOCA)	12
colori per permanent make up (PMU)	4,4'-diaminodifenilmetano (MDA)	2
	4,4'-metilen bis(2-cloroanilina (MOCA)	2
Totale		182

3.5.4 Altre attività analitiche

Nel corso del 2017 la Regione Liguria ha dato seguito alle richieste pervenute dalle autorità doganali che, nel contesto delle proprie procedure effettuate in fase precedente al rilascio per la libera circolazione delle merci, chiedono una verifica analitica dei

prodotti di interesse. In particolare, sono stati effettuati n. 13 controlli analitici su un totale di n. 9 articoli (determinazione benzene e toluene negli incensi e nei bianchetti).

3.6 Attività d'indagine

Per l'anno 2017 sono stati rendicontati complessivamente n. 73 controlli reattivi, vale a dire controlli non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità. Per mezzo di tali attività di indagine le Autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA. hanno dato riscontro alle richieste avanzate dall'ACN REACH-CLP, derivanti in n. 2 casi dalle Autorità per i controlli di altri Stati Membri EU, in n. 8 casi dalle Autorità per i controlli afferenti ad altra Regione/PP.AA. e in n. 63 casi da altre Autorità competenti per normative di settore o sociali.

3.7 Gestione delle violazioni

I risultati delle attività di controllo mostrano che sono state rilevate complessivamente n. 106 violazioni alle disposizioni di cui ai Regolamenti REACH e CLP, in seguito a controlli effettuati entro il 31 dicembre 2017 e rendicontati dalle Regioni e PP.AA. entro i termini previsti dal PNC 2017. Di queste, sono stati contestati in n. 88 casi degli illeciti amministrativi, in n. 9 casi è stato avviato un procedimento penale (notizia di reato), in n.9 casi è stata inviata una raccomandazione scritta.

In Tabella 6 è riportato il dettaglio delle violazioni accertate durante le attività di controllo, programmate o di tipo reattivo, che hanno implicato per n. 72 imprese una contestazione relativamente ad una o più violazioni delle disposizioni dei Regolamenti REACH e CLP, rispettivamente ai sensi del Decreto Legislativo n. 133/2009 e del Decreto Legislativo n. 186/2011, concernenti la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni dei citati Regolamenti. Alle n. 72 imprese contestate si aggiungono le n.9 imprese alle quali è stata inviata una raccomandazione scritta.

Per le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento REACH, nel 42% dei casi sono stati violati gli obblighi di informazione di cui all'art. 31 in materia di prescrizioni relative alle SDS, nel 6% i casi gli obblighi di restrizione di cui all'art. 67 e nel 4% dei casi gli obblighi di registrazione di sostanze di cui agli art. 6 e 10. Seguono con la stessa percentuale (2%) violazioni degli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza chimica da parte delle imprese, violazioni degli obblighi di autorizzazione e di conservazione delle informazioni. In merito alle violazioni degli obblighi di cui al Regolamento CLP, si rileva una percentuale del 20 % per la non osservanza degli articoli 4.4, 17, 30, 31 concernenti obblighi di etichettatura ed imballaggio, ivi inclusi obblighi di aggiornamento e apposizione delle etichette. Seguono con percentuale dell'8% le violazioni dell'obbligo di pubblicità applicabile alle miscele pericolose in vendita on-line, con la percentuale del 5% le violazioni degli obblighi di notifica della composizione di miscele pericolose

all'Archivio Preparati Pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità e le violazioni degli obblighi di notifica della classificazione delle sostanze all'ECHA.


Tabella 6. Violazioni accertate

	n. imprese con violazione contestata	n. violazioni con illecito amministrativo	n. violazioni con notizia di reato	n. violazioni	
Controlli programmati	60*	75	8	D. Lgs. 133/2009	56
				D.Lgs. 186/2011	27
Controlli reattivi	12	13	1	D. Lgs. 133/2009	8
				D.Lgs. 186/2011	6
Tot	72	88	9		97**

*a queste si aggiungono le n.9 imprese per le quali è stata contestata la violazione dell'art. 48.2 del Regolamento CLP e alle quali è stata inviata una raccomandazione scritta.

**a queste si aggiungono le n.9 violazioni di cui all'art. 48.2 del Regolamento CLP.

In Figura 19 è riportato il dettaglio completo degli articoli dei Regolamenti REACH e CLP violati.



Figura[PML1] 19 - Articoli violati

4. Conclusioni e considerazioni finali

I risultati rendicontati per l'anno 2017, mostrano la partecipazione ai controlli sui prodotti chimici previsti dal PNC 2017 di n. 17. Regioni e n. 1 Provincia Autonoma (Figura 1), nonché di n. 4 USMAF (Tabella 4). L'assenza dalla rendicontazione di due Regioni e una PP.AA. (Basilicata, Molise e Trento) conferma una graduale e quasi completa implementazione del sistema dei controlli nelle Regioni. Permane una differenza quantitativa dei controlli fra le diverse Autorità regionali, dovuta essenzialmente a specificità territoriali e alla recente creazione della rete ispettiva in alcune regioni italiane.

Dal confronto dei dati di rendicontazione dei piani di controllo 2011-2017, si osserva un graduale e costante incremento del numero di controlli rendicontati e delle imprese oggetto di controllo per Regione/PP.AA. (Figure 20 e 21).




Figura 20 – Trend controlli Anni 2011-2017




Figura 21 - Trend imprese controllate 2011-2017

Le violazioni accertate, hanno riguardato principalmente: le SDS, le restrizioni, la registrazione, il contenuto delle etichette, le notifiche della composizione delle miscele all'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS, gli obblighi di pubblicità per le miscele pericolose (focus vendite on-line). Queste criticità rappresentano elementi da considerare nella pianificazione delle attività di controllo future.

4.1 Raccomandazioni per il coordinamento delle attività di controllo nazionali

Con l'obiettivo di integrare nelle future rendicontazioni anche le attività svolte dalle altre amministrazioni dello Stato di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato A all'Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009 e successive integrazioni di cui all'Accordo 213/CSR del 6 dicembre 2017, è auspicabile una maggiore attività di coordinamento e cooperazione, da attuarsi anche tramite il gruppo di lavoro "Supporto alle attività di *enforcement* armonizzate" del Comitato tecnico di coordinamento per l'applicazione del Regolamento REACH.

Nell'ambito della conduzione di controlli analitici, per quanto concerne i campionamenti e le analisi di prodotti chimici in fase di importazione, è auspicabile, come già fatto dal 2014 con gli USMAF, avviare anche una ricognizione delle attività condotte dai laboratori dell'Agenzia delle Dogane, in materia di sorveglianza del mercato o in ottemperanza ad altre normative di settore, con l'obiettivo di estendere i controlli analitici ad altre sostanze/matrici, prioritariamente nei casi di maggiore preoccupazione per la salute e per l'ambiente.

Si considera altresì importante la promozione di ispezioni congiunte con ispettori con competenza in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione ambientale e di altre normative di settore, come prodotti fitosanitari, cosmetici, detersivi, e prodotti biocidi. L'andamento delle non conformità a livello regionale dovrebbe essere investigato anche in relazione alle tipologie del controllo, al settore merceologico, alla dimensione delle imprese,

per permettere di sviluppare dei piani di miglioramento che portino a diminuire la presenza sul mercato di prodotti non conformi e il relativo beneficio per la salute e per la tutela dell'ambiente. Infine, per dar seguito alla sperimentazione effettuata per l'anno 2017 relativa al controllo delle vendite on-line condotto dalla ACN REACH-CLP in collaborazione con le amministrazioni dello Stato di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato A all'Accordo e con le autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA., si auspica, sulla base dell'esperienza acquisita, lo sviluppo e la realizzazione di un'attività più estesa nel prossimo futuro.

4.2 Raccomandazioni per le autorità di controllo delle Regioni/PP.AA.

In merito ai controlli effettuati dalle Regioni e PP.AA., nell'ambito delle proprie capacità analitiche o pratiche ispettive, che non rientrano espressamente o prioritariamente nel campo di applicazione del Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, si raccomanda una puntuale comunicazione con l'ACN REACH-CLP, al fine di raccogliere informazioni che possono far confluire eventuali preoccupazioni rilevate (es. presenza o rilascio di una sostanza pericolosa in un prodotto o in una matrice ambientale, problemi relativi all'imballaggio di un prodotto, etc.) nel più efficace iter legislativo, individuato come migliore misura regolatoria per la gestione del rischio.

4.2 Raccomandazioni per le imprese

Le criticità riscontrate nel contenuto delle SDS e le lacune nella comunicazione lungo la catena di approvvigionamento rilevate dai controlli effettuati in Italia e in tutta Europa, devono essere considerate con grande attenzione da parte delle imprese che immettono sul mercato e distribuiscono sostanze e miscele pericolose. Deve essere prestata una particolare attenzione al rispetto dell'obbligo di notifica all'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS, utile alla risposta da parte dei Centri antiveneni ad eventuali emergenze sanitarie.

Inoltre, considerato il dato rilevante circa le non conformità agli obblighi di restrizione di cui al Regolamento REACH, è auspicabile una maggiore comunicazione lungo la catena di approvvigionamento, in particolare relativamente agli articoli, circa gli obblighi di restrizione stessi. A tale proposito si raccomanda alle associazioni industriali di intensificare il loro supporto alle imprese che importano e distribuiscono prodotti chimici, per favorire la raccolta di informazioni utili ad assicurare la conformità dei prodotti immessi sul territorio europeo.

Relativamente all'osservazione dell'elevata percentuale di violazioni dell'obbligo di pubblicità per le imprese che immettono sul mercato miscele pericolose attraverso piattaforme on-line, si raccomandano tali imprese e i provider dei siti web che fungono da canali di distribuzione (market-place) ad osservare i citati obblighi sanciti dal regolamento CLP.

In linea generale, le imprese sono invitate a consultare periodicamente il sito web dell'ECHA e a far uso degli Helpdesk centrali REACH5 e CLP6 e degli Sportelli informativi territoriali, nonché ad avvalersi della possibilità di dialogare con le Autorità nell'ambito del Gruppo di lavoro "Confronto con le imprese", istituito dal Comitato tecnico di coordinamento per l'applicazione del Regolamento REACH.

⁵ <http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk>

⁶ <http://www.iss.it/hclp/>